COPIA



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Del 02/12/2021	Oggetto: Approvazione Convenzione tra il Comune di Ponza (LT) ed il Tribunale di Cassino per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi degli art. 168 bis c.p., art. 464 c.p.p. e art. 2, comma 1, del D.M. 08/06/2015, n. 88 del Ministero della Giustizia.

L'anno Duemila ventuno il giorno due del mese di dicembre alle ore 16.30 nella Casa Comunale- convocata dal Sindaco secondo le solite modalità, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
FRANCESCO FERRAIUOLO Sindaco	X	
GIUSEPPE MAZZELLA Assessore e Vice-Sindaco	X	
MICHELE NOCERINO Assessore		X
GIANLUCA DE MARTINO Assessore	X	
GENNARO DI FAZIO Assessore	x	
TOTALE	4	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge 28/04/2014, n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 del 02/05/2014 ed entrata in vigore il 17/05/2014, ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
- il nuovo istituto consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione, nonché per i delitti specificatamente individuati nell'art. 500, comma 2 del c.p.p., di richiedere la messa alla prova che consiste, anche, nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità:
- -a norma dell'art. 464 quater c.p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell'imputato e con il programma di trattamento predisposto dall'UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
- -tale istituto prevede condotte riparatore e l'affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis, comma 3 c.p.);
- -in data 10/06/2015 è stato emesso il regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall'art. 8 della legge n. 67 del 28/04/2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- -il predetto regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti (art. 2) e che comunque esse debbano rientrare nelle seguenti tipologie: per finalità sociali e socio-sanitarie; per finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale ed archivistico; per la manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici; infine, inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;

Ritenuto pertanto di rendersi disponibili ad accogliere le persone eventualmente interessate alla pena del lavoro di pubblica utilità, convenzionandosi con il Tribunale di Cassino e il Ministero di Giustizia;

Precisato che il Ministero di Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

Acquisita Agli Atti la nota inviata da Ministero della Giustizia Ufficio Esecuzione Penale Esterna Latina, prot. n. 0013567/2021 e prot. n. 0013691/2021, contenente la documentazione per la stipula della convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità presso il Comune di Ponza;

Visto la bozza di convenzione, predisposta ai sensi degli art. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p. e art. 2, commal del D.M. 08/06/2015, n. 88, depositato agli atti dell'Ente e facente parte integrante della presente deliberazione, e che consta di n. 9 articoli;

Accertato che con la sottoscrizione della convenzione tra questo Ente e il Tribunale di Cassino non vi è alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale;

Richiamata la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 comma 312, così come modificato e integrato dall' art. 1, commi 86 e 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 inerente la copertura assicurativa a carico dell'Inail in favore dei soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Atteso, quindi, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per cui non necessita dei pareri di regolarità contabile previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

Visto II T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con votazione unanime e palese, espressa nei modi e forma di legge,

DELIBERA

- 1) Di Richiamare quanto espresso in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di Approvare** lo schema di convenzione (All. A) tra il Comune di Ponza (LT) ed il Tribunale di Cassino, su delega del Ministro della Giustizia, avente ad oggetto " Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli art. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, commal del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia";
- 3) Di Autorizzare il Sindaco del Comune di Ponza alla sottoscrizione della predetta convenzione;
- 4) Di Dare Atto che la suddetta convenzione non comporta oneri finanziari per questo Ente;
- 5) **Di pubblicare** la presente deliberazione sull'albo pretorio on line del Comune di Ponza, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- 6) **Di Dare** immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto e immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015. n. 88 del Ministro della Giustizia.

Premesso che:

- nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
- ai sensi dell'168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
- il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell' art. 168 bis codice penale;
- l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. Capurso Massimo Presidente del Tribunale di Cassino e il Comune di Ponza (LT), nella persona del legale rappresentante Sindaco Prof. Francesco Ferraiuolo, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Il Comune di Ponza (LT) consente che n. 5 (cinque) soggetti svolgano presso le proprie strutture e i servizi di propria competenza, l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis Codice Penale.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri, per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015: lavori di piccola manutenzione, giardinaggio, pulizia delle spiagge e dei sentieri, cura del verde pubblico e degli spazi pubblici comunali.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione/integrazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova. Il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione

lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di Esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'Ente comunicherà all' Uepe il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni. I referenti sì impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale.

In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 – quinquies del codice di procedura penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989. n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente che potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione penale esterna informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata:

- al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero;
- inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale;
- al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria;
- alla Direzione Generale degli Affari Penali;
- al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità;
- alla Direzione Generale per l'Esecuzione Penale Esterna e la messa alla prova;
- all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Cassino, li	
Il Rappresentante dell'Ente	II Presidente del Tribunale
Prof. Francesco Ferraiuolo	Dott. Massimo Capurso

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: Parere favorevole.



Del che si è redatto il presente voci le, approvato e sottoscritto:

Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Prof. Francesco Ferrainologia

di Latter f.to Dott. Raffaele Allocca

Il sottoscritto Segretario Comunale Allocca Raffaele, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- (X) Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4°comma del D.Lgs n. 267/2000
- () Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, lì

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

17 DIC. 20 2

PROT N 14727

Il Segretario Comunale

Dott. Raffæle Allocea